

- 10.000,00 € annualità 2017, subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2015-2017;

- 10.000,00 € annualità 2018, subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2016-2018;

- INTEReNET – INdustrial and TERritorial ecology NETwork, per un totale di 5.000,00 € a valere sulle disponibilità del capitolo 43073, annualità 2015;

- RESTYLING SOSTENIBILE DELLE FACCIAE, per un totale di 75.000,00 € a valere sulle disponibilità del capitolo 34107, del bilancio pluriennale 2013-2015, nonché sui corrispondenti stanziamenti dei bilanci successivi, così suddivise:

- 15.000,00 € annualità 2014;

- 20.000,00 € annualità 2015;

- 20.000,00 € annualità 2016 subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2014-2016;

- 10.000,00 € annualità 2017 subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2015-2017;

- 10.000,00 € annualità 2018 subordinatamente all'approvazione del futuro bilancio di previsione 2016-2018;

- di dare atto che la direzione generale e il settore che hanno proposto i singoli progetti, hanno svolto una preventiva istruttoria circa la coerenza della realizzazione degli stessi, se approvati, con i propri obiettivi di struttura nonché con i carichi di lavoro assegnati;

- di dare atto che gli interventi previsti dalla Proposta progettuale STOP ALIBI - STOP ALien Biological Invasions, da finanziarsi con le risorse del capitolo 34072, soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 maggio 2013, **n. 55**

Indirizzi operativi per l'attivazione presso il Consiglio regionale dei tirocini formativi.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;

- l'articolo 11, comma 4 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

l'articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed in particolare l'art. 18 concernente i tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" ed in particolare l'articolo 11 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 dell'11 dicembre 2012 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale del sopra citato articolo 11 del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, e gli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies che disciplinano i tirocini formativi;

Visti gli articoli 100, 101 e 102 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 19 luglio 2012, n. 48;

Considerato che tali articoli disciplinano le norme per la promozione dei tirocini formativi presso gli uffici del

Consiglio regionale, prevedendo disposizioni comuni per i tirocini curriculari e non curriculari;

Considerata la necessità di adottare, in coerenza con la normativa sopra richiamata, indirizzi operativi per l'attivazione presso il Consiglio regionale dei tirocini formativi nel rispetto delle disposizioni previste dai citati articoli del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali;

Considerato di approvare il documento di definizione degli indirizzi operativi per l'attivazione presso il Consiglio regionale dei tirocini formativi, allegato quale parte integrante del presente atto (All. A);

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi operativi per l'attivazione

presso il Consiglio regionale dei tirocini formativi nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 100, 101 e 102 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali, riportati nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Giuliano Fedeli

Il Segretario
Alberto Chellini

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

**ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI
PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA****1. STRUTTURE INDIVIDUATE COME SEDI DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI**

1. I tirocini di formazione e orientamento curricolari e non curricolari sono attivati nell'ambito delle articolazioni organizzative del segretariato generale del Consiglio regionale individuate dal segretario generale sentiti i dirigenti interessati.

2. Non rientrano nelle suddette articolazioni le strutture di segreteria di supporto ai gruppi politici e le strutture di segreteria di supporto ai componenti l'Ufficio di presidenza e al Portavoce dell'Opposizione.

2. NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI NELL'ANNO

1. L'Ufficio di presidenza individua il numero massimo dei tirocini curricolari e non curricolari attivabili nel corso dell'anno ed il numero massimo dei tirocini complessivamente attivabili nello stesso periodo.

2. L'individuazione avviene tenuto conto dello stanziamento annuale sul capitolo di bilancio relativo all'attivazione dei tirocini presso il Consiglio regionale, nonché della possibilità residuale di attivare tirocini gratuiti ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza (TU.UP)¹

3. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI

1. Ai sensi dell'art. 100 comma 1 del TU.UP, i tirocini curricolari sono attivati previa stipula di convenzione con le Università e gli istituti di ricerca e di alta specializzazione, stipulata dal dirigente competente in materia di formazione.

2. Le convenzioni in essere al momento dell'approvazione del presente atto per le quali sono scaduti i termini di disdetta sono adeguate in conformità ai contenuti essenziali previsti dai punti 7.1 e 7.3.

3. Le convenzioni in essere al momento dell'approvazione del presente atto per le quali non sono scaduti i termini di disdetta sono adeguate in conformità ai contenuti essenziali previsti dai successivi punti 7.1 e 7.3

4 . MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI TIROCINI NON CURRICULARI

1. Ai sensi dell'art. 101 del TU.UP, i tirocini non curricolari sono attivati mediante avviso pubblico in conformità ai contenuti essenziali previsti dal punto 7.2.

2. I soggetti che possono presentare le candidature per i tirocini previsti dall'avviso sono quelli individuati dal comma 3 dello stesso articolo 101.

¹ Articolo 102, comma 5, TU.UP "Al di fuori dei casi di cui agli articoli 100 e 101, su richiesta dell'interessato e di uno dei soggetti proponenti di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, commi 3 e 4, e compatibilmente con le possibilità organizzative della struttura consiliare, possono essere ammessi tirocinanti a titolo gratuito, con le modalità definite di volta in volta da specifica convenzione.";

3. Prima della pubblicazione dell'avviso per l'attivazione dei tirocini non curricolari, l'Ufficio di presidenza, con propria determinazione ai sensi dell'art. 101, comma 4, TU.UP, può ammettere la presentazione di candidature da parte di ulteriori soggetti proponenti, pubblici o privati, operanti nel campo della formazione professionale, dell'istruzione, della cultura, delle attività sanitarie o sociali, delle attività istituzionali.

5. DURATA DEI TIROCINI

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TU.UP², per i tirocini curricolari la durata è stabilita di volta in volta in base alla richiesta dell'Università o istituto di ricerca o di alta specializzazione interessato, comunque per un numero di mesi non inferiore a due e non superiore a sei, eventuali proroghe comprese, con un numero minimo di ore per mese pari a 100. In caso di progetti di studio e ricerca di particolare complessità, la durata può essere eccezionalmente determinata fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Per i tirocini non curricolari la durata massima è stabilita in mesi sei, proroghe comprese, con un numero minimo di ore per mese pari a 100.

6. ENTITA' DEL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO MENSILE

1. In conformità all'articolo 102, comma 4, del TU.UP³, per i tirocini curricolari è corrisposto un rimborso spese forfettario di fine tirocinio, da assegnare al soggetto che ha concluso il tirocinio con esito positivo attestato dalla valutazione del tutore del soggetto ospitante, pari ad euro quattrocento (400,00) complessivi, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, per ciascuno dei mesi di svolgimento del tirocinio.

2. L'importo complessivo del rimborso spese forfettario è indicato nel progetto formativo per ogni tirocinio attivato e viene corrisposto in un'unica soluzione, previa verifica di regolare e positivo svolgimento dello stesso.

3. Per i tirocini non curricolari è corrisposto un rimborso spese forfettario di fine tirocinio, pari a euro cinquecento (500,00) complessivi lordi per ciascuno dei mesi di svolgimento del tirocinio. Si applicano le disposizioni del comma 2.

4. Nessun rimborso spese, in nessuna forma, è corrisposto nel caso di tirocini gratuiti attivati ai sensi del citato articolo 102, comma 5, TU.UP.

7. CONTENUTI ESSENZIALI DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE E DI PROGETTO FORMATIVO DEI TIROCINI

1. La convenzione stipulata per l'attivazione dei tirocini curricolari deve specificare:
 - a) Oggetto;
 - b) Procedura di attivazione dei tirocini;
 - c) Entità del rimborso spese forfettario mensile lordo;
 - d) Progetto di tirocinio formativo;

² “La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso essa non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese.”

³ “Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del Consiglio la cui entità è stabilita ai sensi dell'articolo 100, comma 1, o dall'avviso di cui all'articolo 101, comma 5, tra un minimo di trecento (300,00) ed un massimo di cinquecento (500,00) euro mensili lordi, a valere sul bilancio del Consiglio nei limiti dello stanziamento di spesa ivi previsto”.

- e) Obblighi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante e dei relativi tutori;
 - f) Coperture assicurative (responsabilità civile verso terzi e INAIL);
 - g) Privacy;
 - h) Durata della convenzione;
 - i) Foro competente;
 - j) Disposizioni finali.
2. L'avviso per l'attivazione dei tirocini non curriculari deve specificare:
- a) I soggetti abilitati alla presentazione delle candidature per i tirocini;
 - b) Numero di tirocini attivabili e l'elenco dei progetti di attività;
 - c) Le strutture del Consiglio regionale presso le quali si svolgono i tirocini;
 - d) Requisiti richiesti ai tirocinanti;
 - e) La durata del tirocinio;
 - f) Le modalità di selezione delle domande;
 - g) L'entità del rimborso spese forfettario mensile e complessivo lordo;
 - h) Modalità di trasmissione delle richieste di attivazione dei tirocini e dei relativi progetti formativi.
3. Il progetto formativo relativo ai tirocini curriculari e non curriculari deve specificare:
- a) Le generalità e la condizione del tirocinante;
 - b) I nominativi dei tutori del soggetto promotore e del tutore del soggetto ospitante;
 - c) Gli obiettivi e le modalità di effettuazione del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza;
 - d) I contenuti ed i prodotti attesi;
 - e) La durata, il periodo di svolgimento del tirocinio, le ore di frequenza settimanali, mensili, complessive;
 - f) Le modalità di verifica del rispetto della frequenza minima per la validità del tirocinio;
 - g) La struttura organizzativa sede di svolgimento del tirocinio;
 - h) Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, stipulate dal soggetto promotore per il tirocinante;
 - i) L'importo complessivo del rimborso spese forfettario lordo.

8. FASI PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

1. Il segretario generale e i direttori di area, in seno al comitato di direzione, individuano, previa ricognizione con i dirigenti interessati, i progetti per i quali possono essere attivati i diversi tirocini nel numero massimo stabilito dall'Ufficio di presidenza.
2. I progetti per l'attivazione dei tirocini sono approvati dal segretario generale con cadenza annuale e di norma entro il mese di gennaio per l'anno di riferimento.
3. L'elenco dei progetti di attività, distinto tra tirocini curriculari e non curriculari, è comunicato al dirigente competente in materia di personale e formazione, il quale lo porta a conoscenza dei soggetti promotori mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Avvisi, gare e concorsi".
4. Con riferimento ai tirocini curriculari i soggetti promotori (Università e istituti di ricerca e di alta specializzazione) propongono al dirigente competente in materia di personale e formazione la stipula di convenzione, se non già in essere, in funzione dell'attivazione del tirocinio sul progetto di attività di rispettivo interesse.
5. Le candidature proposte ed i relativi progetti formativi presentati sono valutati in base ai contenuti e al curriculum dell'aspirante tirocinante dal dirigente competente in materia di personale e formazione e dal dirigente della struttura organizzativa sede del tirocinio.
6. Con riferimento ai tirocini non curriculari il dirigente competente in materia di personale e formazione predispone, con proprio decreto, un avviso pubblico, sulla base dei contenuti essenziali di cui al punto 7.2 e provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio

regionale nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" ed a segnalare la suddetta pubblicazione sul primo BURT utile.

7. L'elenco dei progetti formativi da attivarsi presso il Consiglio regionale è approvato da una commissione nominata dal segretario generale entro 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'avviso pubblico, sulla base della valutazione dei contenuti del progetto formativo e del curriculum di ciascun candidato. Entro i successivi 20 giorni lavorativi il dirigente competente in materia di personale e formazione provvede alla stipula delle convenzioni con i soggetti promotori interessati.

9. RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO PER TIPOLOGIA DI TIROCINI

1. Lo stanziamento previsto annualmente sul capitolo di bilancio per i tirocini a titolo oneroso presso il Consiglio regionale è ripartito per il 40% per i tirocini curriculari e per il 60% per i tirocini non curriculari.

10. POSSIBILI MODIFICHE AL NUMERO MASSIMO DEI TIROCINI ED AI PROGETTI

1. Le decisioni inerenti il numero massimo di tirocini curriculari e non curriculari e l'elenco dei progetti di attività, assunte di norma entro il mese di gennaio per l'anno di riferimento, sono soggette a modifiche in funzione di possibili variazioni dello stanziamento annuale sul relativo capitolo di bilancio e in conseguenza di eventuali interventi di riorganizzazione delle articolazioni della struttura consiliare.